

SI PRENOTI A DEBITO



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale di Milano**  
**Sezione Fallimentare Ufficio di Milano**  
**710+722+274-1/2022**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

dott. Caterina Macchi           Presidente  
dott. Guendalina Pascale       Giudice relatore  
dott. Vincenza Agnese         Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per dichiarazione di fallimento promosso su istanza depositata in data 28.6.22

**DA**

**SPHERIX S.R.L.** (C.F. 11481240015), con il patrocinio dell'avv. CHIORAZZO PIERPAOLO  
**NEI CONFRONTI DI**

**VICOTEX S.R.L.** 01793030972

cui sono state riunite le successive istanze di fallimento RG 722/22 e di apertura di liquidazione  
giudiziale RG 274-1/22

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 28.6.22 parte creditrice procedente ha chiesto dichiararsi il fallimento di VICOTEX S.R.L.;
- fissata udienza prefallimentare, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione;
- alla prima udienza si è presentato l'AU della debitrice, che non ha contestato il credito e ha prospettato la possibilità – ritenuta asseritamente certa – di riscuotere un credito e di soddisfare i propri debiti col ricavato; si è dato conseguentemente corso a ben tre rinvii, cui tuttavia non ha fatto seguito alcun pagamento, sicchè non può differirsi la decisione nuovamente, come pure richiesto dalla debitrice;

osserva quanto segue.

- Sussiste ai sensi dell'art. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il COMI è situato in Italia, avendo la società resistente sede statutaria in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che, seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 7 settembre 2007 (c.d. "Decreto Correttivo") grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicato all'art 1, comma II. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da parte resistente, ed anzi si deve constatare che dai dati dei bilanci in atti emerge l'intervenuto superamento delle cd. soglie di fallibilità di cui all'art. 1 LF;



- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che i debiti scaduti sono largamente superiori a 30.000 euro, considerati i titoli di tutti gli istanti.
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, *“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti”* (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile;
  - 1) dai titoli esecutivi su cui è fondato il credito di ciascun istante;
  - 2) dai precetti vanamente intimati alla debitrice;
  - 3) dal vano tentativo di pignoramento;
- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento;

#### **P.Q.M.**

- 1) DICHIARA il fallimento di VICOTEX S.R.L. 01793030972, con sede in Milano, via Alberto da Giussano 16, quale procedura principale;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Guendalina Pascale;
- 3) NOMINA Curatore la dott.ssa Roberta Zorloni soggetto che ha i requisiti di cui al novellato articolo 28 l.f. ;
- 4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 5.4.23 ad ore 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione fallimentare, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 LF e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF ;
- 7) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede



principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

- 8) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 lf, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 84 lf ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
- 9) Invita il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della stessa;
- 10) ORDINA ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al pubblico ministero;
- 11) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Milano, il 22.12.22

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Macchi

Il Giudice relatore

Dott.ssa Guendalina Pascale

